

	Allegato Sub B) alla Determinazione n. 83 del 02/07/2026	
	- Schema di Contratto -	
	Racc. __/B/2026.	
	(BOZZA) CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENI AD USO AGRICOLO SITI IN COMUNE	
	DI CON AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA LEGGE N. 203/1982 E	
	SS.MM.II.	
	L’anno duemilaventisei, il giorno del mese di (.././...), in Todi, via Angelo	
	Cortesi, n. 11, presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Letizia	
	Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi”,	
	TRA	
	L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “LETIZIA VERALLI GIULIO ED	
	ANGELO CORTESI” , con sede in Todi (PG), via Tiberina, n. 11, Codice Fiscale e	
	Partita IVA 00166160549, in persona del Dott. Antonio Serafini, nato a Foligno	
	(PG) il 13/06/1969, C.F. SRFNTN69GH13D653F, domiciliato, per la carica nella	
	sede suddetta, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e	
	nell’interesse dell’ente A.P.S.P. “Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi” con sede	
	in Todi, via Tiberina, 11 06059 Todi (PG), codice fiscale 00166160549, nella sua	
	qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio-Azienda Agraria e Segretario A.I.	
	dell’Azienda medesima e a ciò abilitato, ai sensi dell’art. 36 del vigente	
	Regolamento per la disciplina dei contratti, giuste deliberazioni del C.d.A. n. 6 del	
	09/03/2022, n.35 del 04/07/2023, n.76 del 29/12/2023 e n.19 del 30/04/2024	
	(d’ora in poi “Azienda”, “Affittante” o “APSP”).	
	Parte assistita da:, nella persona del Dr.;	
	E	
	La, con sede in (..) – Via..... c.f. e P.IVA	
	1	

	 in persona del(c.f.) residente in	
	via....., n. (d’ora in poi “Affittuario”), parte assistita da:,	
	nella persona del Dr.;	
	Premesso che:	
	- l’Azienda è proprietaria, tra l’altro, di terreni siti nel comune di, individuati:	
	a. al foglio ... partic.	
	b. al foglio ... partic.	
	c. al foglio ... partic.	
	d. al foglio ... partic.	
	- tali terreni erano stati concessi in affitto, per una durata di sei anni fino alla data	
	del 31/12/2026 con contratti di affitto di fondi rustici, in deroga ai sensi dell’art.	
	45 della legge n. 203/1982;	
	I contratti di affitto in questione prevedevano che gli effetti degli stessi sarebbero	
	cessati automaticamente ed incondizionatamente comunque alla scadenza del	
	31/12/2026 senza alcuna ulteriore comunicazione e che i terreni sarebbero stati	
	restituiti all'Azienda proprietaria;	
	- con deliberazione n. 35 del 26/06/2026 è stato, tra l’altro, deciso:	
	a) di autorizzare ed approvare, in vista della scadenza del 31 dicembre 2026 dei	
	vigenti contratti di affitto, l’operazione immobiliare di concessione in affitto per	
	uso agricolo dei terreni suddivisi in quattro (4) lotti per il periodo dal 01 gennaio	
	2027 al 31 dicembre 2032 (anni sei anni), in deroga alle norme vigenti in materia	
	di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82, con la loro specifica	
	individuazione, indicazione dei dati catastali (foglio, particelle, superfici, qualità	
	catastali e superfici da affittare), nonché l’entità dei canoni da porre a base di	
	gara in conformità alla perizia di stima redatta dal Responsabile del Servizio	
	2	

	Patrimonio dell'Azienda;	
	b) di prendere atto ed approvare le risultanze della perizia di stima eseguita in	
	autonomia dal Responsabile del Servizio Patrimonio dall'Azienda, come in atti	
	conservata;	
	c) di demandare al medesimo Responsabile del Servizio Patrimonio-Azienda	
	Agraria, la cura degli adempimenti del procedimento d'indizione dell'asta	
	pubblica, l'approvazione dell'avviso di gara e della connessa modulistica, le	
	conseguenti pubblicazioni previste dalla normativa vigente, l'approvazione della	
	bozza di schema di contratto, la stipula dello stesso e quant'altro necessario per	
	concedere in affitto i terreni ai sensi della normativa statale e del Regolamento	
	per la disciplina dei contratti vigenti in materia;	
	- con determinazione n. xx del xx/07/2026 adottata dal Responsabile del Servizio	
	Patrimonio-Azienda Agraria-Economato (A.I.), è stato, tra l'altro, deciso:	
	- di indire, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924, l'asta	
	pubblica ad unico e definitivo incanto per la concessione in affitto dei terreni ad	
	uso agricolo di proprietà di questa Azienda Pubblica, in deroga alle norme vigenti	
	in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della L. 203/82, suddivisi in	
	quattro (4) lotti per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2032 (anni sei)	
	ed in particolare:	
	- <u>lotto 1</u> - terreni agricoli siti in Todi fraz. P. San Martino - foglio n.39, partic. n. 53	
	e 94/p – superficie agricola da affittare ha 3.82.10 – canone d'affitto a base	
	d'asta: 1.834,08 €/anno;	
	- <u>lotto 2</u> - terreni agricoli siti in Todi in fraz. Pantalla - foglio n.4 partic. n. 92 e 93/p	
	– superficie agricola da affittare ha 2.40.00 – canone d'affitto a base d'asta:	
	1.728,00 €/anno;	
	3	

	- <u>lotto 3</u> - terreni agricoli siti in Todi in fraz. P. San Martino - foglio n. 39, partic.	
	n.73, 93, 134, 501, 503, 551, 554, 556 e foglio n.40, partic. n. 4/p, 10/p, 19, 21/p,	
	22/p, 24/p, 28, 560, 563/p, 574, 576, 578, 582 – superficie agricola da affittare ha	
	58.77.57 – canone d’affitto a base d’asta: 34.169,46 €/anno;	
	- <u>lotto 4</u> - terreni agricoli siti in Todi in fraz. Montenero - foglio n.166 partic. n. 23,	
	104/p, 110/p, 118/p – superficie agricola da affittare ha 19.58.99 – canone	
	d’affitto a base d’asta: 7.835,96 €/anno;	
	- con determinazione n. del 2026, adottata dal Responsabile del	
	Servizio Patrimonio-Azienda Agraria è stato, tra l’altro, deciso:	
	a) di approvare il verbale d’asta pubblica ad unico e definitivo incanto protoc. n.	
	 del 2026 redatto dall’apposita Commissione, come in atti conservato,	
	per l’aggiudicazione della concessione in affitto di terreni ad uso agricolo di	
	proprietà di questa Azienda, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti	
	agrari, ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82, suddivisi in quattro (4) lotti per il	
	periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2032 (ani sei);	
	b) di aggiudicare, a seguito delle offerte economiche presentate e delle risultanze	
	del verbale d’asta pubblica protoc. n. del .././2026, la concessione in affitto di	
	terreni ad uso agricolo di proprietà di questa Azienda a favore dei soggetti sotto	
	elencati:	
	lotto n. 1 -.....	
	lotto n. 2 -	
	lotto n. 3 -	
	lotto n. 4 -.....	
	previa verifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4-bis, comma 3, della Legge 3	
	maggio 1982, n. 203 e ss.mm.ii., del diritto di prelazione, in forza dei contratti	
	4	

	d'affitto vigenti al 31/12/2026, stipula di formale contratto di locazione e	
	versamento contestuale dell'importo della prima rata del canone presso la	
	Tesoreria dell'Azienda affittante e costituzione di apposita cauzione nelle forme di	
	legge, a garanzia del pagamento del canone di affitto e di tutti gli obblighi	
	contrattuali;	
	- le parti si dichiarano disponibili a stipulare il contratto d'affitto a condizione che	
	sia svincolato dalla disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 e ss.mm.ii.,	
	per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, i miglioramenti e quant'altro;	
	- che le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia	
	di patti agrari ed in particolare della disciplina di cui alla richiamata legge n.	
	203/82 e ss.mm.ii.;	
	- la validità delle intese è riconosciuta dagli articoli 45 e 58 della legge 3 maggio	
	1982, n. 203 e ss.mm.ii.;	
	- i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole, intervenuti alla	
	presente stipula, presa visione del presente contratto, hanno informato i	
	contraenti circa le disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici,	
	verificando l'effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti di porre in essere	
	un rapporto in deroga alle disposizioni stesse;	
	- i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole, valutate le	
	condizioni alle quali il contratto deve essere stipulato, hanno dato atto che lo	
	stesso costituisce un equo temperamento degli interessi delle parti;	
	- i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole dichiarano di	
	intervenire alla stipula del presente contratto solo ed esclusivamente per le	
	norme relative al contratto d'affitto di fondo rustico ai sensi della legge n.	
	203/1982 e ss.mm.ii. con esclusione pertanto di quant'altro esula dal normale	
	5	

	contenuto di un contratto di affitto.	
	Ciò premesso, SI CONVIENE e SI STIPULA quanto segue:	
	Articolo 1 - PREMESSE	
	Le premesse sono confermate e formano parte integrante ed essenziale del	
	presente contratto.	
	Articolo 2 - OGGETTO	
	L'A.P.S.P. "Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi" di Todi, come sopra	
	rappresentata, concede in affitto a, per uso agricolo, i terreni	
	siti nel Comune di Todi, individuati e censiti al Catasto Terreni di detto comune,	
	come segue:	
	a) foglio ... partic. –	
	superficie agricola da affittare ha	
	L'individuazione dei confini dei terreni oggetto di affitto è a cura e spese	
	dell'affittuario, in contraddittorio con l'Azienda.	
	Articolo 3 - DURATA	
	La durata dell'affitto è convenuta in anni sei (6) dal 01/01/2027 al 31/12/2032,	
	decorre, quindi, dal 01/01/2027 e scade improrogabilmente il 31/12/2032. Si	
	conviene che gli effetti del contratto cesseranno automaticamente ed	
	incondizionatamente comunque alla scadenza del 31 dicembre 2032 senza che	
	alcuna comunicazione di disdetta si renda necessaria e senza alcun indennizzo, in	
	deroga agli artt. 4, 5 e 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e ss.mm.ii.	
	L'affittuario a tal fine rinuncia a qualsiasi azione di ritenzione del fondo per	
	qualsiasi causa e motivo. Nel caso di ritenzione oltre tale data l'affittuario dovrà	
	risarcire gli eventuali danni. È esclusa qualsiasi possibilità di tacita rinnovazione,	
	con obbligo dell'affittuario di restituire gli immobili alla scadenza del contratto	
	6	

	nella piena disponibilità dell'Azienda. Eventuali attività agricole effettuate	
	dall'affittuario ma non autorizzate dall'Azienda resteranno ad esclusivo carico	
	dell'affittuario così come tutti gli eventuali danni che dovessero derivare dalla	
	detenzione senza titolo del fondo, anche in previsione di esperimento d'asta	
	pubblica.	
	Articolo 4 – CANONE, SPESE ED ONERI	
	Il canone annuale complessivo per l'affitto dei terreni agricoli del precedente art.	
	2) del presente contratto è determinato nell'importo di € (euro	
	/...) annuo.	
	Il canone annuo di affitto viene corrisposto in tre rate quadrimestrali anticipate	
	dell'importo di €. cadauna con valuta di accredito entro il 1° gennaio,	
	1° maggio e 1° settembre di ciascun anno.	
	La prima rata del canone relativa al periodo 01/01/2027 – 30/04/2027, pari ad €	
	, meno deposito cauzionale versato (€) oltre l'importo di € per	
	spese relative all'asta, al contratto di affitto, assistenza sindacale, quelle tecniche	
	di perizia, di stampa, pubblicazione, affissione ed inserzione ed altri oneri	
	comunque connessi e consequenziali, come previsto, per quanto ritenuto di	
	pertinenza, dall'art. 9 del Regolamento per l'alienazione, la permuta e l'acquisto	
	di beni immobili approvato con deliberazione del C.d.A. n. 84/2014 e ss.mm.ii. e	
	dal bando d'asta, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo, è stata versata	
	all'Azienda con valuta di accredito precedente la firma del presente contratto,	
	ferma restando la scadenza delle altre.	
	Detto canone sarà soggetto ad aggiornamento a decorrere dall'anno successivo al	
	primo, ovvero a partire dalla rata di gennaio 2028, sulla base del 100% dell'indice	
	annuale ISTAT F.O.I. accertato nel mese di giugno dell'anno precedente.	
	7	

	L'affittuario non potrà accampare alcuna ragione per il mancato o ritardato	
	pagamento del canone, nemmeno nel caso in cui lo stesso adduca ragioni di	
	credito nei confronti dell'Azienda concedente ovvero nemmeno nel caso in cui si	
	possa dare corso a compensazione volontaria dietro accordo favorevole del	
	proprietario medesimo, in considerazione della sua natura di Amministrazione	
	pubblica.	
	Articolo 5 - CAUZIONE	
	Prima della stipula del contratto, l'affittuario ha presentato..... prestata da	
	 con decorrenza e scadenza, dell'importo di €	
	 ovvero pari ad un canone annuale secondo le previsioni del R.D. n.	
	827/1924.	
	La fidejussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici (15) giorni a	
	semplice richiesta scritta della stazione appaltante.	
	La somma a titolo di fidejussione verrà comunque svincolata al termine del	
	rapporto contrattuale.	
	Per i canoni di affitto e di tutti gli obblighi contrattuali successivi al 2027, la	
	fidejussione dovrà essere prestata dall'affittuario a favore dell'Azienda	
	improrogabilmente entro il 01 gennaio di ogni anno.	
	Articolo 6 - MIGLIORIE, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI	
	L'affittuario non potrà eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni dei beni	
	affittati se non previa autorizzazione scritta dell'Azienda e alle condizioni di cui al	
	successivo articolo 10.	
	In caso di violazione del divieto, tutte le opere eseguite saranno gratuitamente	
	acquisite all'Azienda con esclusione di qualsiasi indennità e rimborso.	
	8	

	L'Azienda autorizza sin da ora l'affittuario ad effettuare le opere di bonifica dei	
	terreni ed in particolare la rimozione delle colture presenti sui terreni nonché alla	
	rimozione di ogni detrito di plastica o altro nel rispetto della vigente normativa; la	
	bonifica avverrà con smaltimento a spese e cura del conduttore, senza che lo	
	stesso possa accampare pretese circa il pagamento di indennità o rimborsi di	
	qualsiasi genere. La bonifica dei terreni non costituisce miglioria, addizione o	
	trasformazione ai fini del presente contratto.	
	Articolo 7 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	
	Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone annuale di affitto darà	
	diritto al proprietario di risolvere ipso jure il contratto, dichiarando di avvalersi	
	della presente clausola risolutiva espressa.	
	La mancata presentazione della fidejussione, a garanzia dei canoni di affitto e di	
	tutti gli obblighi contrattuali, successivi al 2027, da parte dell'affittuario, a favore	
	dell'Azienda o oltre i termini previsti nell'ultimo periodo dell'art. 5, darà diritto al	
	proprietario di risolvere ipso jure il contratto, dichiarando di avvalersi della	
	presente clausola risolutiva espressa.	
	In caso di violazione delle norme relative alle migliorie, addizioni e trasformazioni	
	sarà facoltà dell'affittante di risolvere ipso jure il contratto, dichiarando di	
	avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.	
	Articolo 8 - INTERESSI	
	Gli interessi dovuti nel caso di ritardato pagamento, a prescindere che intervenga	
	o meno la risoluzione del contratto, sono dovuti nella misura del tasso legale	
	vigente aumentato di cinque punti percentuali.	
	Articolo 9 - CONDUZIONE DEI TERRENI - OBBLIGAZIONI ED ONERI	
	DELL'AFFITTUARIO	

	L'uso dei terreni oggetto di affitto è esclusivamente riferito alle attività agricole e	
	pertanto è vietata ogni attività che non rientri nella normale attività agricola.	
	È altresì vietata l'attività di smaltimento di liquami sui terreni oggetto del	
	presente contratto, salvo diversa volontà dell'Azienda, manifestata nelle forme di	
	legge e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni dagli enti o soggetti	
	preposti.	
	L'affittuario, ogni qualvolta occorra, sarà tenuto a spurgare a regola d'arte le	
	fosse e le forme di scolo esistenti nel fondo e dovrà riparare le arginature e le	
	opere ordinarie di bonifica e la viabilità curando, in particolare, la manutenzione	
	ordinaria per la quota di competenza dell'Azienda proprietaria ed il ripristino dei	
	danni causati dal transito dei suoi mezzi agricoli pesanti alle strade poderali e	
	interpoderali, nonché alle strade vicinali d'uso pubblico a servizio dei terreni	
	oggetto del presente contratto. Se tali opere non saranno fatte in tempo utile, è	
	in facoltà dell'Azienda farle eseguire in danno e a spese dell'affittuario. Lo stesso	
	dovrà curare la regimazione dello scolo delle acque, provvedere al razionale scolo	
	delle acque nei campi, promuovere la formazione di piccole colmate e procedere	
	all'apertura di forme per lo scolo degli acquitrini, curare la pulizia dei canali di	
	scarico e quant'altro necessario. L'affittuario si obbliga a curare la coltivazione dei	
	terreni affittati tutti secondo le regole della buona tecnica agraria, esonera	
	l'Azienda per i danni causati da una conduzione difforme da tali regole	
	assumendo, tra l'altro a titolo esemplificativo, in proprio le responsabilità per	
	frane o smottamenti che si potessero determinare in relazione alla non	
	corretta/buona attività agricola.	
	L'affittuario non permetterà o tollererà che si impongano servitù di qualunque	
	natura sui fondi affittati, ovvero che si commettano usurpazioni dei confini. Sarà	
	10	

	tenuto, anzi, a denunciare, entro due mesi dal preso possesso, le eventuali servitù	
	e/o usurpazioni che dovesse riscontrare sui fondi, assumendo in proprio, in caso	
	contrario, la responsabilità dei danni derivanti al proprietario. Sarà piena facoltà	
	del proprietario di visitare, o fare visitare da persona di fiducia, in qualunque	
	tempo i beni affittati, allo scopo di controllare se dall'affittuario vengono	
	osservati tutti gli obblighi che su di lui incombono a norma di legge e del presente	
	contratto. L'affittuario solleva il proprietario da qualsiasi responsabilità	
	comunque connessa e conseguente all'uso dei beni sopra descritti, per tutta la	
	durata del contratto. L'affittuario viene pertanto costituito custode dei beni	
	concessi in affitto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di	
	famiglia, a non subaffittarli, né a cederli, anche parzialmente, in godimento a	
	terzi, a non accendere o far accendere servitù passive, né a trasferire o cedere ad	
	altri direttamente o indirettamente il presente contratto per nessun titolo o	
	ragione, senza preventiva valutazione e consenso scritto dell'Azienda in relazione	
	a fondati e giustificati motivi addotti. Qualsiasi danno arrecato nel corso del	
	contratto ai beni stessi, al patrimonio arboreo ed immobiliare, dovrà essere	
	risarcito e verrà addebitato all'affittuario maggiorato di tutti gli oneri e spese	
	conseguenti, salvo cause estranee quali forza maggiore, caso fortuito e fatto di	
	terzi.	
	Gli alberi sparsi diversi dalle viti e dagli olivi, sono considerati esclusi dall'affitto e	
	riservati all'Azienda.	
	Articolo 10 - DEROGHE ALLA LEGGE 203/1982.	
	L'affittuario conviene con l'Azienda, con le disposizioni pattuite nel presente	
	contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n.	
	203 e ss.mm.ii., la deroga alla disciplina ed in particolar modo, sia al disposto degli	
	11	

	articoli 1-22 relativi alla durata dei contratti, sia ad ogni azione di adeguamento o	
	perequazione del canone di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 203/82, sia	
	dell'indennizzo di cui agli articoli 43-50 della citata legge, sia al diritto di	
	esecuzione di qualsiasi miglioramento e al diritto all'indennità alla cessazione del	
	rapporto ai sensi degli articoli 16, 17 e seguenti della legge 203/82 e ss.mm.ii.,	
	considerate le regole di contabilità pubblica cui è sottoposta la proprietà, sia,	
	infine ed in generale, ad ogni diritto che potesse ad esso spettare in relazione alla	
	predetta legge 203/82 e ss.mm.ii. e/o altra legge in materia di contratti agrari che	
	contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.	
	Articolo 11 – SPESE ED ONERI	
	Prima della firma del contratto l'affittuario è tenuto a rimborsare l'Azienda tutte	
	le spese sostenute in relazione alla procedura di gara come previsto al precedente	
	art. 4, dall'art. 9 del Regolamento dell'Azienda per l'alienazione, la permuta e	
	l'acquisto di beni immobili, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 84/2014 e	
	ss.mm.ii., ove ritenuto pertinente e dal bando d'asta.	
	Tutte le spese contrattuali, quelle successive e conseguenti, anche connesse ai	
	verbali eventuali di consegna e riconsegna, saranno a carico esclusivo	
	dell'affittuario. Le imposte di bollo e di registro faranno altresì carico per intero	
	all'affittuario medesimo, così come gli oneri per l'assistenza contrattuale delle	
	parti. A tal fine l'affittuario è tenuto a rimborsare gli oneri sostenuti dall'Azienda	
	prima della firma del contratto e comunque al rimborso successivo di tutti gli	
	oneri maturati o in corso di maturazione.	
	Articolo 12 - MODIFICHE AL CONTRATTO E CLAUSOLE VARIE	
	Le parti, considerando che nel corso del rapporto di affitto potrebbero essere	
	emanate nuove e/o integrative disposizioni europee e nazionali per la PAC, si	
	12	

	obbligano reciprocamente ad esaminare secondo buona fede eventuali	
	problematiche che dovessero sorgere per effetto delle stesse e tali da interessare	
	la disciplina contrattuale e si obbligano a risolverle secondo buona fede anche,	
	occorrendo, mediante modifiche al presente contratto.	
	Si dà atto che sui terreni oggetto del presente contratto, l'affittuario potrà	
	beneficiare delle misure a superficie previste dallo specifico CSR dell'Umbria.	
	Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto e	
	con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole di categoria.	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la validità,	
	l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto saranno di	
	competenza del Foro di Spoleto.	
	Ad ogni buon conto, in caso di insorgenza di controversie, le parti si impegnano	
	ad avvalersi dell'azione conciliativa delle rispettive organizzazioni, prima di adire	
	le vie legali, ad eccezione delle ipotesi risolutive espresse indicate nell'art. 7 del	
	presente contratto.	
	Articolo 13 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	
	Per quanto non previsto dalla presente scrittura, si fa riferimento alla normativa	
	vigente alla data di stipulazione del presente contratto.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per l'A.P.S.P. "Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi"	
	Il Responsabile Servizio Patrimonio-Azienda Agraria-Economato (A.I.):	
	Dott. Antonio Serafini	
	Parte assistita da:	

	Per la Società _____	

